



Deliberazione giunta regionale n.680 del 06/12/2011

A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica

Settore: 01 - Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione, Avanzamento Progetti

Oggetto:

Approvazione "Disegno di Legge Regionale ADISU Unica Regionale (ADISURC)" .

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. Che la l.r. n. 21 del 03/09/2002, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in conformità dello Statuto della Regione Campania e dei principi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, disciplina gli interventi per la concreta realizzazione, in ambito regionale, del diritto allo studio universitario;
- b. Che gli interventi previsti per le finalità di cui al comma 1 sono volti all'attuazione di un sistema organico di strutture, servizi e benefici che rimuovano gli ostacoli di ordine economico e sociale e consentano ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- c. Che ai sensi dell'art. 3 della medesima legge *“Compete alla Regione Campania l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento, nonché la vigilanza sugli interventi di cui all'art. 1. Che la Regione Campania, in conformità a quanto previsto dall'art. 25 della legge 390/91, comma 1, provvede ad istituire presso ciascuna Università o Università aggregate apposite Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario dotate di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale, ciascuna denominate “Azienda pubblica per il Diritto allo Studio Universitario – A.Di.S.U.”;*
- d. Che con DGR n. 969 del 2/07/2004 la Regione Campania ha approvato le Linee guida per le A.Di.S.U. campane e le Linee d'intervento regionale in materia di Diritto allo Studio Universitario, recepite dal Coordinamento Regionale delle Università Campane.

CONSIDERATO

- a. Che attualmente sono in essere sette A.Di.S.U., tante quante le Università presenti in regione Campania:
 - quattro a Napoli: ADISU Federico II – ADISU Orientale – ADISU Parthenope – ADISU Suor Orsola Benincasa;
 - una a Caserta : ADISU SUN;
 - una a Benevento: ADISU Sannio;
 - una a Salerno: ADISU Salerno.
- b. Che ai sensi dell'art. 4 della l.r. 21/2002 *“Le ADISU sono dotate di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale”;*

- c. che la Regione Campania, al fine di realizzare una più organica definizione dell'assetto delle funzioni e dei poteri dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, pur garantendo una tutela unitaria del diritto allo studio universitario ed assicurando una gestione adeguata alle diverse realtà diffuse sul territorio regionale, intende adeguare l'assetto organizzativo dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- d. che a tal fine si rende necessario istituire un'unica ADISU regionale con l'effetto di evitare duplicazione di funzioni e di costi e garantire al contempo la massima efficacia nell'erogazione dei servizi;
- e. che la Giunta della Regione Campania intende proporre un disegno di legge “ *Adisu Unica Regionale – ADISURC*”, al fine di:
- *istituire l'azienda unica per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (ADISURC), quale azienda strumentale della regione;*
 - *individuare in Napoli la sede legale ed amministrativa dell'ADISURC che si avvale di sedi operative per l'erogazione dei servizi nelle province in cui hanno sede legale le istituzioni universitarie di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).*

RITENUTO che alla istituzione ed alla regolamentazione dell'ADISURC si provveda attraverso l'approvazione del “*Disegno di Legge Regionale ADISU Unica Regionale (ADISURC)*” allegato al presente atto a formarne parte integrante;

PRESO ATTO

Che in ordine al predetto “Disegno di Legge Regionale ADISU Unica Regionale (ADISURC)” sono state sentite le associazioni studentesche e sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- a. Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale della Campania – nota prot. n. 14610/UDCP/GAB/UL del 20/10/2011 e nota prot. 1686/SP del 26/10/2011;
- b. Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Campane – verbale n. 13 seduta del 16/06/2011
- c. Coordinamento dei Presidenti delle ADISU della Regione Campania – verbale seduta del 27/06/2011

VISTI

- a. Gli art. 3 e 34 della Costituzione;

- b. la legge n. 390 del 2 dicembre 1991;
- c. lo Statuto della Regione Campania;
- d. la L.R. n. 21/02;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il “*Disegno di Legge Regionale ADISU Unica Regionale (ADISURC)*” allegato al presente atto a formarne parte integrante,
2. di trasmettere l’allegato testo del “*Disegno di Legge Regionale ADISU Unica Regionale (ADISURC)*” al Consiglio Regionale della Campania per il seguito di competenza;
3. di inviare il presente atto all’Assessore al Diritto allo Studio e all’ A.G.C. Università e Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica per quanto di competenza e al Settore “Stampa e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE ADISU UNICA REGIONALE (ADISURC)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e in conformità dei principi della legge del 2 dicembre 1991, n. 390, della normativa statale e regionale di attuazione, dello Statuto della Regione Campania nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale, di cui all'articolo 117 della Costituzione, disciplina gli interventi per la concreta realizzazione, in ambito regionale, del diritto allo studio universitario.
2. Gli interventi previsti per le finalità di cui al comma 1 sono volti all'attuazione di un sistema organico di strutture, servizi e benefici che rimuovano gli ostacoli di ordine economico e sociale e che consentano ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
3. La Regione persegue i fini di cui ai commi 1 e 2 nel rispetto del pluralismo istituzionale e in stretta collaborazione con le Istituzioni accademiche operanti sul territorio campano in cui il ruolo delle autonomie universitarie è inquadrato in un sistema regionale a rete e in cui le diversità dei bisogni rappresentano una risorsa tesa a rafforzare il coordinamento e le sinergie.
4. L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformità degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale.

Art. 2 (Destinatari)

1. Sono destinatari della presente legge tutti gli studenti:
 - a) iscritti ai corsi di studio delle Istituzioni universitarie che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede nella Regione Campania;
 - b) iscritti ai corsi di studio delle Istituzioni di alta cultura, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che hanno sede nella Regione Campania.
2. Sono destinatari, a pieno diritto, gli studenti della Unione Europea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 390/91, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del relativo Regolamento di attuazione 31 agosto 1999, n. 394, e gli studenti aventi nazionalità diversa da quelle appartenenti alla Unione Europea. Pari diritto compete agli studenti cui lo Stato italiano ha riconosciuto lo status di apolide o rifugiato politico.
3. Sono escluse dai benefici relativi al diritto allo studio universitario gli studenti delle Università telematiche o assimilate anche riconosciute ad eccezione dei servizi di informazione ed orientamento al lavoro, promozione culturale, ricreativo e della attività sportive e servizio banche dati per la promozione del diritto allo studio che potranno essere fruibili anche dagli studenti delle predette Università.

Art. 3 (Compiti)

1. Compete alla Regione Campania l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento, nonché la vigilanza sugli interventi di cui all'articolo 1.

2. La Regione Campania, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 390/91, e al fine di attuare le finalità di cui all'articolo 1 coniugandole con le esigenze di economicità, efficienza, ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici, provvede:

- a) a istituire l'azienda unica per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (ADISURC) quale azienda strumentale della Regione;
- b) a individuare in Napoli la sede legale ed amministrativa dell'ADISURC che si avvale di sedi operative per l'erogazione dei servizi nelle province in cui hanno sede legale le istituzioni universitarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- c) a stipulare convenzioni con le Università che intendono gestire direttamente interventi in materia di diritto allo studio universitario, di durata non inferiore ai cinque anni, di volta in volta rinnovabile per eguale periodo, il tutto con il coordinamento dell'ADISURC;
- d) a favorire la collaborazione e le intese tra ADISURC e Università o con Enti pubblici e privati, in materia di sostegno al diritto allo studio, agevolando convenzioni e accordi tesi ad attivare servizi comuni, anche interuniversitari, programmati in apposita conferenza di servizi.

Art. 4 **(ADISURC)**

1. L' ADISURC è dotata di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale. Il suo funzionamento, ivi comprese le articolazioni territoriali, sono disciplinate, oltre che dalla presente legge, da un uno statuto dell'ADISURC, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. L' ADISURC conforma la propria azione ai contenuti della programmazione annuale degli interventi per il diritto universitario di cui all'articolo 34 ed alle finalità della presente legge.

Art. 5 **(Convenzioni)**

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), prevedono:
 - a) la tipologia dei servizi erogabili;
 - b) i criteri e le modalità di partecipazione all'organizzazione ed al controllo della gestione dei servizi da parte dei rappresentanti degli studenti facenti parte del Consiglio di Amministrazione dell'ADISURC;
 - c) le risorse umane rispettivamente impegnate e le relative figure professionali;
 - d) le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie;
 - e) i beni mobili e immobili messi reciprocamente a disposizione;
 - f) gli elementi per la valutazione di efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
 - g) la programmazione e la ripartizione dei costi nonché l'indicazione delle risorse finanziarie utilizzate.

TITOLO II SERVIZI E BENEFICI

Art. 6 **(Tipologia dei servizi)**

1. Il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 trova attuazione attraverso i seguenti servizi e benefici, comprensivi di quelli erogati agli studenti in possesso di specifici requisiti di reddito e merito:
 - a) borse di studio;
 - b) servizio abitativo;
 - c) prestiti d'onore;

- d) servizio di ristorazione;
- e) servizio di informazione ed orientamento al lavoro;
- f) servizio di agevolazione del trasporto pubblico;
- g) servizio di promozione culturale, ricreativo, multimediale e delle attività sportive;
- h) servizio di assistenza sanitaria;
- i) interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità;
- l) attività part-time e servizio di banche dati per promozione diritto allo studio;
- m) ogni altro servizio atto a realizzare il diritto allo studio universitario in quanto compatibile con la normativa prevista dalla legge n. 390/91 nonché dalla disciplina attuativa e con la programmazione regionale, di cui all'articolo 34.

2. L'ADISURC può realizzare programmi comuni con gli enti locali al fine di coordinare le attività a favore degli studenti con i servizi comunali e provinciali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile. La convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a carico di ciascuna parte, fermo restando che l'ADISURC può sostenere esclusivamente gli oneri relativi alle proprie finalità istituzionali.

Art. 7

(Criteri e modalità di gestione - controllo – sanzioni – recupero crediti)

1. La gestione dei servizi è informata a principi di economicità in rapporto alla qualità ed alla modalità di erogazione dei servizi stessi. Alla gestione dei servizi si provvede anche con apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, avvalendosi di prestazioni rese anche da Associazioni e Cooperative studentesche, regolarmente iscritte in albi tenuti dalle Università, composte da una percentuale non inferiore ai due terzi di studenti che, se iscritti da più di un anno all'Università, abbiano superato almeno un esame nell'anno accademico precedente a quello della stipula delle convenzioni.

2. L'ADISURC stabilisce, con apposita Carta dei Servizi, gli standard qualitativi e i progetti di miglioramento della qualità dei servizi. La Carta dei Servizi individua gli strumenti di tutela dell'utente, vincola l'ADISURC, prevede gli indennizzi da erogare agli utenti in caso di inadempienza, nonché gli standard qualitativi minimi di cui alla programmazione regionale.

3. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi attribuibili tramite concorso, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'eventuale domicilio presso la sede degli studi frequentata, sono presentate avvalendosi della facoltà di presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

4. L'ADISURC esercita la funzione di accertamento e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 3, direttamente e d'intesa con le strutture dell'amministrazione finanziaria e delle articolazioni territoriali della Guardia di Finanza con cui vanno stipulati protocolli di intesa. A tal fine l'ADISURC può usare il metodo della verifica a campione, nella misura più ampia possibile e comunque non inferiore a quella annualmente prevista in sede di programmazione regionale.

Nell'espletamento di tali controlli l'ADISURC può richiedere idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, che comunque non siano tali da incidere sull'accesso ai benefici e sull'entità degli stessi, così come previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

5. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire degli interventi e dei servizi della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita in denaro o servizi quantificabili, così come

individuati dalla programmazione regionale, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

6. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 è di competenza dell'ADISURC, nel rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge regionale riguardante la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale nonché dei principi di carattere generale.

7. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, gli studenti sono tenuti alla restituzione di quanto riscosso in denaro e servizi quantificabili, così come individuati dalla programmazione regionale, in tutti i casi di revoca dei benefici disciplinati dai bandi di concorso.

8. L'ADISURC disciplina nei bandi di concorso i tempi e le modalità di restituzione. Nel caso di mancata restituzione entro la scadenza, l'ADISURC provvede ad avviare ogni azione giudiziaria utile per il recupero forzoso delle somme e gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori, che matureranno a far data dalla scadenza fissata dall'ADISURC per la restituzione, oltre le spese, diritti ed onorari liquidati dall'autorità giudiziaria.

9. I debiti degli studenti di cui al presente articolo non sono richiesti agli eredi.

Art. 8 **(Borse di studio)**

1. Le borse di studio sono attribuite per pubblico concorso annuale. L'entità è determinata dagli atti programmatori regionali ai sensi della normativa nazionale nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale.

2. I bandi di concorso pubblicati annualmente dall'ADISURC, nel pieno rispetto della normativa nazionale di riferimento ed in attuazione delle finalità e delle disposizioni della presente legge, indicano tutti gli elementi utili per la partecipazione ed i successivi adempimenti.

3. Possono richiedere la borsa di studio gli studenti di cui all'articolo 2 comma 1 iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368), di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al Decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, attivati ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210) aventi i requisiti di merito e di reddito previsti dal bando.

4. Le borse di studio non sono cumulabili con altre, ad ogni titolo attribuite, con l'eccezione di quanto previsto dall'articolo 7 comma 1, lettera d) della legge n. 390/91, nonché dalla disciplina attuativa.

5. Per quanto non previsto nella presente legge si rinvia alla normativa nazionale di riferimento.

Art. 9 **(Servizio abitativo)**

1. L'assegnazione delle residenze universitarie o delle strutture abitative nella disponibilità dell'ADISURC avviene mediante pubblico concorso annuale, cui sono ammessi gli studenti fuori sede in possesso dei requisiti di merito e di reddito determinati dalla normativa statale di riferimento e dalla programmazione regionale.

2. La programmazione regionale, di cui all'articolo 34, definisce inoltre:

a) le tariffe per la fruizione del servizio;

b) i criteri e le modalità di ammissione, priorità e riserve di assegnazione dei posti alloggio;

c) le modalità di accesso ai servizi abitativi degli studenti provenienti da Università non campane.

3. L'ADISURC definisce, conformemente alla programmazione regionale, le modalità di accesso alle residenze nel bando di concorso e individua, con apposito regolamento, le modalità di fruizione, gli obblighi e i diritti degli alloggiati.
4. L'ADISURC assicura, ai fuori sede, l'assistenza legale dei propri uffici, in caso di controversie con i proprietari di immobili presi in locazione, e la consulenza per l'applicazione della normativa di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1998, n. 431, relativamente ai contratti di locazione per studenti.
5. L'ADISURC prevede l'erogazione, mediante concorso pubblico, di un contributo monetario per l'abbattimento parziale del canone di locazione dovuto dai fuori sede al privato.
6. L'ADISURC può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati che offrono un servizio abitativo agli studenti universitari.
7. L'ADISURC può concedere in uso le residenze o le strutture abitative nella propria disponibilità anche a soggetti diversi dagli studenti di cui al comma 1 nel periodo in cui non sono utilizzate da quest'ultimi ed i relativi introiti fanno parte dei mezzi finanziari a disposizione dell'ADISURC da destinare alla manutenzione delle residenze e delle strutture stesse.

Art. 10 **(Prestiti d'onore)**

1. Il prestito d'onore, ai sensi della legge n. 390/91 nonché della disciplina attuativa, è assegnato mediante concorso per titoli relativi al merito scolastico ed al reddito, secondo i criteri fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 390/91.
2. L'ADISURC, nell'ambito di convenzioni con aziende e istituti di credito e nei limiti della propria disponibilità economica, attiva forme di prestito a favore degli studenti per favorire la mobilità internazionale.

Art. 11 **(Servizio di ristorazione)**

1. Il servizio di ristorazione è gestito in forma diretta, indiretta o mista secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio di Amministrazione, con riguardo all'efficacia, efficienza ed economicità. Esso è organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione del servizio stesso in prossimità delle strutture universitarie e una pluralità e diversificazione delle forme di ristorazione attraverso la distribuzione di pasti completi o ridotti.
2. Le modalità di accesso sono fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'ADISURC con apposito regolamento conforme alle direttive della Giunta regionale in ordine alla determinazione delle tariffe aventi a base il reddito dell'utente.
3. Gli studenti di ogni nazionalità, temporaneamente in sede per motivi di studio, usufruiscono del servizio alle condizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

Art. 12 **(Servizio di informazione e di orientamento al lavoro)**

1. Il servizio rappresenta agli studenti le opportunità offerte dal mercato del lavoro in funzione dei diversi corsi universitari, fornendo gli strumenti per una scelta consapevole legata alle propensioni individuali anche attraverso l'accesso a banche dati istituite dall'ADISURC così come previsto dall'articolo 17.

2. Il servizio è svolto in collaborazione con le Università di riferimento e con le province, raccordandosi con i Centri per l'impiego previsti dalla legge regionale 13 agosto 1998, n. 14 e con Enti e Istituti specializzati.

Art. 13

(Servizio di agevolazione del trasporto pubblico)

1. Per favorire gli spostamenti da e per la sede universitaria di riferimento, quelli interuniversitari ed i collegamenti tra residenze, Università e centri di ristorazione, l'ADISURC organizza servizi collettivi di trasporto avvalendosi di aziende pubbliche e private selezionate con procedura di evidenza pubblica.
2. Indipendentemente da altre forme di agevolazione può essere erogato un contributo per l'acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici locali, a tal fine l'ADISURC, con apposito regolamento, individua gli strumenti operativi per la realizzazione di tale obiettivo.

Art. 14

(Servizio di promozione culturale, ricreativo, multimediale e delle attività sportive)

1. L'ADISURC, anche in collaborazione con le Università, le associazioni e le cooperative di cui al comma 4 nonché altri soggetti pubblici o privati, ai sensi della legge n. 390/91 e della disciplina attuativa, promuove e sostiene iniziative tese alla crescita culturale-sportiva ed alla socializzazione della comunità studentesca realizzando l'integrazione con le comunità locali, nel pieno rispetto della pluralità degli orientamenti culturali e della autonomia delle scelte individuali.
2. L'ADISURC, anche in collaborazione con le Università, favorisce la partecipazione studentesca a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, mostre, nonché il nolo o l'acquisto di strumenti e di sussidi multimediali e la realizzazione di spazi attrezzati che consentano la fruibilità di postazioni informatiche.
3. L'ADISURC, anche in collaborazione con le Università, istituisce servizi editoriali, librari, di riproduzione testi e dispense didattiche, bibliotecari e audiovisivi, con orari e modalità di accesso e di fruizione diversificati rispetto ai servizi già operanti presso l'Università di riferimento e ad integrazione degli stessi.
4. L'ADISURC, anche in raccordo con le Università, offre la possibilità ad associazioni e cooperative studentesche, regolarmente iscritte in appositi albi tenuti dalle Università, di accedere a contributi per lo svolgimento di iniziative culturali aventi carattere di interesse generale.

Art. 15

(Servizio di assistenza sanitaria)

1. L'assistenza sanitaria di primo intervento, all'interno delle strutture universitarie di riferimento, è assicurata, ai sensi della legge n. 390/91 nonché della disciplina attuativa, mediante convenzioni da stipulare dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale delegato al diritto allo studio universitario, con le Università di riferimento, con le loro strutture sanitarie o con le aziende sanitarie locali competenti per territorio.

Art. 16

(Interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità)

1. L'ADISURC, a integrazione degli interventi erogati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, interviene con forme di ausilio strumentale per le attività didattiche, oppure con appositi contributi per l'acquisto di attrezzature specifiche, di materiale didattico differenziato e di strumenti idonei a superare

particolari difficoltà individuali che impediscono la partecipazione attiva ai corsi di studio, nonché con un sistema di comodato d'uso di attrezzature informatiche per gli studenti disabili.

2. L'ADISURC, in collaborazione con le Università, interviene con forme adeguate per garantire agli studenti portatori di handicap, in particolare non residenti, la possibilità di raggiungere e frequentare le sedi e le attività didattiche.

Art. 17

(Attività part-time e banche dati per promozione diritto allo studio)

1. L'ADISURC, per esclusive finalità formative, realizza forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi erogati con un regolamento emanato nel rispetto dei seguenti principi:

- a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;
- b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di centocinquanta ore per ciascun anno accademico;
- c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;
- d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

2. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'ADISURC, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione.

3. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non può essere valutata ai fini dei pubblici concorsi. L'ADISURC provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

4. L'ADISURC istituisce, a mezzo di appositi regolamenti, banche dati centralizzate per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 18

(Strumenti di partecipazione)

1. L'ADISURC si impegna a sviluppare strumenti di partecipazione che consentano la possibilità di una diretta partecipazione degli studenti alla individuazione dei bisogni ed alla definizione delle soluzioni per la loro soddisfazione. A tal fine l'ADISURC, con apposito regolamento, individua gli strumenti operativi per la realizzazione di tale obiettivo.

TITOLO III ORGANISMI

Art. 19

(Organi)

1. Sono organi dell'ADISURC:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) la Consulta Regione-Università;
- d) il Direttore generale;
- e) il Collegio dei revisori contabili;
- f) l'Organismo Interno di valutazione.

Art. 20 (Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ADISURC, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno, assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'andamento della gestione demandata alla dirigenza.
2. In caso di urgenza e di necessità adotta i provvedimenti, di competenza del Consiglio di Amministrazione, che non hanno contenuto di carattere generale sottoponendoli allo stesso per la ratifica, alla prima seduta utile successiva.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Comitato di coordinamento regionale delle Università campane (CUR).
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
5. Il Presidente presiede l'organismo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), con potere di convocazione dello stesso.

Art. 21 (Consiglio di Amministrazione – Composizione)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ADISURC è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:
 - a) Presidente nominato secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3;
 - b) due rappresentanti della Regione Campania eletti dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, con voto limitato;
 - c) due rappresentanti del Comitato di Coordinamento Regionale delle Università della Campania di cui uno è il Presidente del CUR;
 - d) tre rappresentanti degli studenti designati a seguito di elezioni uniche regionali, organizzate dalle Università campane, a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto tra tutti gli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze personali con una ripartizione degli elettori nei due collegi elettorali di "Napoli" (tutte le Università con sede legale ricompresa in Napoli e provincia) e delle altre "altre province" (tutte le Università con sede legale ricompresa nelle province diverse da Napoli). Gli studenti eletti saranno i primi due del collegio di "Napoli" ed il primo del collegio "altre province" che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze personali.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. I componenti di cui al comma 1, lett. b), sono in possesso del titolo di studio della laurea magistrale o titolo equipollente, conseguito nel precedente ordinamento, nonché specifici requisiti di professionalità e competenza maturati nell'ambito dell'amministrazione pubblica.
4. Tutti i Consiglieri di amministrazione che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all'iniziale costituzione dell'organo rimangono in carica fino alla naturale scadenza del periodo per il quale il Consiglio di Amministrazione è stato nominato.
5. Il Presidente della Giunta regionale costituisce il Consiglio di Amministrazione anche se sono stati designati o eletti solo tre dei componenti previsti al comma 1, lett. b), c) e d), oltre al Presidente.
6. Al Presidente è corrisposto un assegno mensile pari al 25 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali. I Consiglieri di amministrazione percepiscono un gettone di presenza pari ad euro 60 per ogni riunione consiliare cui partecipano fatta eccezione per i rappresentanti di cui alla lettera c) che già percepiscono gettoni di presenza dal CUR. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è comunque corrisposto un rimborso per le spese di viaggio sostenute per il

raggiungimento della sede di svolgimento del CdA, secondo quanto dettato dalla normativa prevista per i dirigenti della Regione Campania.

Art. 22 **(Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni)**

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISURC e vigila sulla rispondenza delle attività agli obiettivi programmati ed agli indirizzi stabiliti dalla Regione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge il Vice Presidente, nella prima seduta ed a scrutinio segreto, tra i componenti di cui all'articolo 21, comma 1, lett. c);
- b) approva lo statuto dell'ADISURC, di cui all'articolo 4;
- c) approva il bilancio di previsione con le relative variazioni, il rendiconto generale ed un rendiconto sociale delle proprie attività;
- d) approva i piani di attività annuali e pluriennali in conformità alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione;
- e) approva la Carta dei Servizi;
- f) approva i bandi di concorso, relativi all'assegnazione di servizi e dei benefici;
- g) approva i regolamenti per la gestione, la fruizione dei servizi, dei benefici e degli strumenti operativi di cui agli articoli 9, 11, 13, 17 e 18;
- h) approva il regolamento di funzionamento della Consulta;
- i) approva il regolamento del personale con annessa pianta organica, comprensiva dei profili professionali all'interno di ciascuna qualifica, correlata alla qualità e quantità dei servizi e benefici effettivamente erogati sulla base dei dati statistici disponibili;
- l) definisce le modalità di partecipazione ad attività consorziate per iniziative, funzioni e compiti comuni all'ADISURC;
- m) delibera la nomina del Direttore generale;
- n) approva le direttive e i criteri relativi alla gestione dell'attività contrattuale;
- o) approva l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale.
- p) ratifica i provvedimenti di cui all'articolo 20, comma 2.

Art. 23 **(Consiglio di Amministrazione - Costituzione e validità delle deliberazioni)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Salvo quanto previsto al comma 4, esso delibera a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente.

2. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore generale dell'ADISURC, che redige i relativi verbali delle sedute.

3. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisa la necessità o quando almeno quattro consiglieri ne fanno espressa richiesta scritta.

4. Le deliberazioni concernenti il regolamento e le relative modifiche dello stesso sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta.

5. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione, contenenti l'ordine del giorno, sono effettuate per iscritto o a mezzo posta elettronica certificata (di cui dovranno fornirsi i singoli consiglieri) almeno sette giorni prima della riunione o in caso di urgenza, con ventiquattro ore di preavviso.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione non prendono parte alle deliberazioni in cui si tratta di questioni che li riguardano personalmente o che riguardano loro parenti ed affini entro il quarto grado.

7. Alle riunioni del CDA non prendono parte soggetti estranei alla materia trattata o esterni all'ADISURC, salva specifica autorizzazione del CDA stesso che ne dà atto nel verbale di riunione, indicando il soggetto proponente la partecipazione nonché la specifica motivazione.

8. Gli atti del Consiglio di Amministrazione sono pubblici.

Art. 24

(Consiglio di Amministrazione – Scioglimento)

1. In caso di persistenti inadempienze o di reiterate violazioni di disposizioni normative, ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale.

2. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario per la gestione straordinaria dell'ADISURC, che resta in carica fino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, che ha luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento.

3. Nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 36, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per l'adozione di specifici atti per i quali è stata accertata l'inerzia del Consiglio a provvedere nei termini assegnati.

4. In caso di dimissioni, decadenza o revoca, per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo di cui erano espressione.

Art. 25

(Consulta Regione – Università)

1. La Consulta Regione Università ha funzioni di indirizzo ed orientamento; è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:

a) Presidente che si identifica nel soggetto di cui all'articolo 20;

b) tanti rappresentanti della Regione Campania quante sono le Università presenti sul territorio regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), eletti dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, con voto limitato;

c) tanti rappresentanti dell'Università di riferimento quante sono le Università presenti sul territorio regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), designati dal singolo Rettore;

d) tanti rappresentanti degli studenti dell'Università di riferimento quante sono le Università presenti sul territorio regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), eletti in concomitanza delle elezioni delle rappresentanze studentesche delle singole Università.

2. La Consulta dura in carica tre anni ed i rappresentanti degli studenti decadono automaticamente dalla carica nel caso dovessero perdere lo status di studente o il diritto all'eleggibilità. In quest'ultimo caso lo studente è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista elettorale nella quale era stato eletto il consigliere decaduto.

3. La Consulta ADISURC inoltre svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri sui piani di cui all'articolo 22, comma 2, lettera d), entro venti giorni dalla richiesta da parte del C. d. A. ed in caso di decorrenza del termine, senza che sia stato comunicato il parere, il C. d. A. procede indipendentemente dallo stesso;

b) ha diritto di accesso ai locali destinati ai servizi di alloggio e ristorazione gestiti;

c) verifica l'organizzazione, la qualità e la gestione dei servizi erogati e la rispondenza agli standard indicati nella Carta dei Servizi segnalando eventuali disservizi al Consiglio di Amministrazione dell'ADISURC;

- d) propone al Consiglio di Amministrazione dell'ADISURC soluzioni utili in grado di migliorare la qualità dei servizi resi.
4. Ai componenti della Consulta, ad esclusione del Presidente, spetta un gettone di presenza pari ad euro 60 per ogni riunione.
5. La Consulta si riunisce ad insindacabile giudizio del Presidente non più di una volta al mese fatta eccezione per i casi di urgenza espressamente motivati o su espressa richiesta di almeno dodici membri della Consulta. Alle riunioni della Consulta partecipa con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore generale ai sensi dell'articolo 26. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte da un delegato del Direttore generale.
6. Il funzionamento della Consulta e le modalità di accesso di cui al comma 3, lettera b), vengono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'ADISURC.

Art. 26 (Direttore generale)

1. L'incarico di Direttore generale dell'ADISURC, tranne nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 42, è conferito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di motivate e comprovate esperienze e capacità dirigenziali a un candidato, selezionato a seguito di avviso pubblico, in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, attestanti qualificate attività, preferibilmente nell'ambito del diritto allo studio universitario, di direzione di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale.
2. L'incarico di Direttore generale, il rinnovo ed il trattamento giuridico ed economico sono definiti con contratto di diritto privato. Il compenso spettante è ragguagliato alla retribuzione del dirigente di area della Giunta o dell'equivalente struttura apicale, comprese le indennità di funzione e di risultato.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno. Se l'incarico è conferito a un dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche, questi è posto in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio.
4. L'incarico di Direttore generale ha durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per la stessa durata.
5. Al Direttore generale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il Direttore generale è esclusivamente e personalmente responsabile della gestione e dei risultati. Altresì il Direttore generale partecipa con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni della Consulta di cui all'articolo 25. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte da un delegato del Direttore generale.
6. Il Direttore generale formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.
7. Non può essere nominato Direttore generale colui che:
- a) si trova in una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 29;
 - b) ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall' articolo 166, comma 2 del Codice penale;
 - c) è sottoposto a procedimento penale per un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - d) è stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - e) è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

f) si trova in conflitto di interessi con l'ADISURC o con una delle pregresse AADISU di cui alla legge regionale 3 settembre 2002 n. 21 o con la Regione Campania;

g) ha un contenzioso di qualsiasi natura con l'ADISURC o con una delle pregresse AADISU di cui alla legge regionale 21/2002 o con la Regione Campania;

h) sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Presidente, dei membri degli altri organi dell'ADISURC, del Consiglio regionale o della Giunta regionale o di dirigenti della Regione o di enti strumentali o di società partecipate da questa.

8. Il Direttore generale è destituito dall'incarico nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di leggi e quando il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le deduzioni.

9. Il Direttore generale si avvale, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, di un apposito ufficio generale e delle figure di seguito riportate, che sono coordinate dallo stesso sulla base di un modello organizzativo di tipo dipartimentale:

a) responsabili amministrativi territoriali: uno per ogni provincia dove hanno le sedi legali le Università, presenti sul territorio regionale; sono responsabili delle articolazioni organizzative della propria realtà universitaria territoriale rispondendo direttamente al Direttore generale e relazionandosi con le figure di cui alla lettera b) con riferimento alle attività di: assistenza servizi diritto allo studio, economato, tecnica e ced;

b) responsabili di Unità Organizzative (U.O.), uno per ogni attività amministrativa centralizzata:

1. dipartimento amministrativo:

1.1 U.O. trattamento giuridico ed economico del personale;

1.2 U.O. finanza, contabilità ed economato;

1.3 U.O. legale;

1.4 U.O. appalti e contratti;

2. dipartimento servizi:

2.1 U.O. assistenza e diritto allo studio;

2.2 U.O. Tecnico-patrimoniale;

2.3 U.O. ced.

Le figure di cui alla lettera b) operano sotto la supervisione del Direttore generale e si rapportano, per la loro sfera di competenza, con i responsabili amministrativi territoriali per la gestione amministrativa e per l'erogazione dei servizi.

10. Le modalità di nomina, l'individuazione dei compiti e dei compensi delle figure di cui al comma 9 sono disciplinate dal regolamento del personale approvato da CdA dell'ADISURC ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera i).

11. Per quanto non espressamente previsto, si applicano il Decreto legislativo. n. 165/01 nonché la disciplina regionale e statale in materia di personale.

Art. 27

(Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e un membro supplente scelti tra professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, eletti dal Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 e nominati dal Consiglio regionale.

2. I revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione, anche se nominati successivamente alla data iniziale di insediamento.

3. Il Collegio esamina tutti i provvedimenti amministrativi emanati dagli organi dell'ADISURC sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa.

4. Il Direttore generale trasmette al Collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione, gli atti di cui al comma 3. Il Collegio ha facoltà di acquisire tutta la documentazione relativa ai provvedimenti in corso di esame e si esprime su ognuno di essi entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
5. Le osservazioni del Collegio sospendono l'esecutività dell'atto amministrativo cui esse si riferiscono. L'organo che ha emanato il provvedimento lo conferma entro quindici giorni dalla data in cui sono pervenute le osservazioni. In caso contrario, gli effetti giuridici dell'atto, osservato dal Collegio, cessano automaticamente decorso il termine sopraindicato.
6. Se il Collegio ritiene, nonostante la conferma, di ribadire le osservazioni iniziali, trasmette l'atto osservato alla Giunta regionale per i provvedimenti che questa ritiene di adottare nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo sancito dallo Statuto della Regione Campania e dall'articolo 36.
7. Al Presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti è corrisposto esclusivamente l'onorario specifico di cui al combinato disposto degli articoli 37 e 38 del Decreto ministeriale n. 169/2010. Al Presidente e agli altri componenti del collegio dei revisori non si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645. Al Presidente del collegio dei revisori non si applica la maggiorazione del compenso prevista dall'articolo 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 645/1994.
8. Il Presidente e gli altri componenti del collegio dei revisori dei conti, oltre quanto stabilito dal comma 7, non percepiscono altri compensi o indennità, comunque denominati, in ragione della carica e dell'attività svolta.
9. Al Presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti non può essere riconosciuto alcun rimborso spese.

Art. 28
(Organismo indipendente di valutazione)

1. L'ADISURC si adegua alla normativa nazionale e regionale che regola la materia della valutazione delle performance organizzativa e individuale.

Art. 29
(Incompatibilità)

1. La carica di Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione o della Consulta, nonché di Presidente o di componente il Collegio dei revisori contabili o dell'organismo di cui all'articolo 28 è incompatibile:
 - a) con quella di Consigliere regionale, provinciale o comunale, Sindaco o assessore comunale, Presidente o assessore di Comunità montane, presidente di consigli circoscrizionali;
 - b) con la posizione di dipendente dell'Amministrazione regionale in servizio presso la struttura che svolge funzioni di vigilanza sull'ADISURC;
 - c) con quella di membro di organi collegiali consultivi, tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti dell'ADISURC;
 - d) con la posizione di appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo;
 - e) con la posizione di consulente o collaboratore, ad ogni titolo, presso l'ADISURC;
 - f) con lo status di professore universitario che, all'interno delle Università, svolga uno dei seguenti ruoli: Rettore, Pro Rettore, Presidente di polo.

Art. 30
(Personale)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ADISURC entro tre mesi dalla prima seduta consiliare trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, la proposta di prima pianta organica del personale, il tutto nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali e delle procedure previste per la mobilità. Sino alla predetta approvazione la dotazione organica dell'ADISURC è costituita dalla somma delle dotazioni organiche delle pregresse AADISU di cui alla legge regionale 21/2002.
2. Al personale dell'ADISURC si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale.
3. Le norme dei contratti collettivi di lavoro ed i principi contenuti nei contratti decentrati si applicano immediatamente al personale dell'ADISURC mediante atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione, che autorizza la stipula dei relativi contratti decentrati.
4. L'ADISURC può avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie piante organiche e per i fini di cui alla presente legge, di personale delle Università di riferimento, provvedendo al rimborso all'Università stessa degli oneri relativi al suddetto personale messo a disposizione.
5. L'Università utilizza personale dell'ADISURC, quando la gestione di alcuni interventi è affidata all'Università stessa, che provvede a rimborsare l'ADISURC degli oneri relativi al personale messo a disposizione.
6. Attraverso idonee intese possono essere avviate procedure di mobilità del personale fra le aziende, gli enti locali, gli enti dipendenti della Regione e la Regione stessa, nel rispetto della qualifica di provenienza e della posizione economica in godimento, nonché del consenso del personale sottoposto alle procedure di mobilità se il trasferimento interessa una destinazione in ambito provinciale.
7. Il regolamento del personale, con annessa pianta organica, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro centocinquanta giorni dalla prima seduta del predetto Consiglio e dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
8. In caso di mancata approvazione da parte del CdA entro il termine di cui al comma 7, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario ad acta. Mentre in caso di mancata approvazione da parte della Giunta, nel termine di cui al comma 7, il regolamento del personale con annessa pianta organica si intenderanno approvati.
9. I concorsi pubblici per la copertura dei posti rimasti vacanti in pianta organica, sono indetti e svolti dall'ADISURC, previa autorizzazione della Giunta regionale, con le limitazioni di nomina di cui all'articolo 26 comma 7.
10. Le commissioni di concorso sono presiedute dal Direttore generale o da un dirigente all'uopo nominato dal Consiglio di Amministrazione, e sono composte da esperti interni o esterni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 7; di esse non fanno parte i consiglieri di amministrazione dell'ADISURC.

Art. 31 **(Patrimonio)**

1. L'ADISURC dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:
 - a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;
 - b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base dei criteri stabiliti dalla programmazione annuale di cui all'articolo 34;
 - c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;
 - d) proventi dei servizi forniti ed introiti provenienti a qualsiasi titolo dalla gestione del proprio patrimonio nonché proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio stesso;
 - e) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
 - f) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall'Unione Europea, dallo Stato, da altri soggetti pubblici o privati.

2. Entrano a fare parte del patrimonio dell'ADISURC competente i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, già destinati all'attuazione del diritto allo studio universitario.
3. I diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dalla legge n. 390/91, nonché della disciplina attuativa, sono attribuiti all'ADISURC.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo II, la Giunta regionale concede in comodato all'ADISURC altri beni immobili.
5. Nell'ambito della propria attività l'ADISURC può proporre alla Giunta regionale una migliore utilizzazione dei beni di cui ai pregressi commi mediante operazioni di project financing o permuta al fine di valorizzare gli stessi ed offrire migliori opportunità agli studenti.

Art. 32

(Amministrazione e Contabilità)

1. Per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle ADISURC si applica la normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 33

(Bilancio preventivo e conto consuntivo)

1. L'esercizio finanziario dell'ADISURC coincide con l'anno solare.
2. Il Bilancio di previsione dell'ADISURC, predisposto secondo le norme di cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 e del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 nonché secondo la normativa di cui all'articolo 32, è adottato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, ed è presentato a cura del Presidente della Giunta regionale, nei modi e nei termini fissati dall'articolo 5 della legge regionale n. 7/2002, ed approvato unitamente alla legge di bilancio della Regione.
3. Il rendiconto generale dell'ADISURC predisposto, con le modalità di cui alla legge regionale n. 7/2002, è adottato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce ed è approvato unitamente al rendiconto generale della Regione. Il rendiconto sociale di cui al pregresso articolo 22 è redatto secondo i principali standard nazionali.

TITOLO IV

INTERVENTI DELLA REGIONE

Art. 34

(Programmazione annuale)

1. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare permanente competente per materia, approva, entro il mese di maggio, la programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario. Il parere della Commissione s'intende acquisito trascorsi trenta giorni dalla formale richiesta.
2. La programmazione annuale contiene un'apposita Carta dei Servizi in cui sono definiti gli standard qualitativi minimi dei servizi ai quali l'ADISURC si conforma come previsto dall'articolo 7, comma 2. A tali indicazioni sono vincolate anche le Università che stipulano convenzioni ai sensi dell'articolo 5.
3. La Giunta regionale assegna all'ADISURC ed alle Università convenzionate le risorse finanziarie per le spese di gestione e per le spese di investimento, secondo quanto previsto nel piano annuale.

Art. 35

(Piano pluriennale per l'edilizia universitaria abitativa)

1. L'assessore regionale per il diritto allo studio universitario predispone, avvalendosi delle disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, un piano pluriennale di interventi, finalizzato al cofinanziamento degli interventi stessi da parte dello Stato al fine di realizzare:
 - a) il recupero e la ristrutturazione di immobili adibiti o da adibire ad alloggi o residenze universitarie;
 - b) nuove costruzioni ed acquisti di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità;
 - c) l'abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili utilizzati per i fini istituzionali;
 - d) adeguamenti delle strutture in uso all'ADISURC alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
 - e) la manutenzione straordinaria delle strutture abitative.
2. Sono attivati, in attuazione delle leggi 5 agosto 1978, n. 457, 2 dicembre 1991, n. 390, 17 febbraio 1992, n. 179, 4 dicembre 1993, n. 493, nell'ambito degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica programmi pluriennali relative alle esigenze abitative degli studenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 8 della legge n. 338/2000, riservando a tale scopo una quota percentuale di finanziamenti disponibili.
3. Il piano pluriennale è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 36 **(Vigilanza e controllo)**

1. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, che vi provvede entro novanta giorni dal ricevimento, le deliberazioni dell'ADISURC concernenti:
 - a) il bilancio di previsione con allegato il piano di attività annuale;
 - b) l'assestamento e le variazioni del bilancio di previsione;
 - c) il rendiconto generale;
 - d) le determinazioni relative alla pianta organica.
2. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, richiede l'acquisizione di atti e documenti e dispone verifiche e ispezioni, avvalendosi anche dell'ausilio e della collaborazione degli Uffici regionali competenti in relazione alla materia trattata, per accertare il regolare funzionamento dell'ADISURC provvedendo, nei termini di legge consentiti e previa diffida al competente organo dell'ADISURC, al compimento di atti dovuti con la nomina di un Commissario ad acta, se ne è rifiutato o ritardato l'adempimento. In tal caso la Giunta può adottare anche misure idonee nei confronti dei responsabili dell'ADISURC, su proposta dell'assessore regionale con delega al diritto allo studio universitario.

Art. 37 **(Ulteriori attribuzioni della Regione)**

1. La Regione Campania:
 - a) coordina l'attività per il diritto agli studi universitari per assicurare il massimo possibile di omogeneità nella qualità e nella quantità dei servizi, resi in ambito regionale;
 - b) raccorda le modalità di accesso ai servizi del sistema regionale;
 - c) stabilisce standard comuni di qualità dei servizi abitativi e di ristorazione;
 - d) semplifica e migliora le procedure per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione di contributi e benefici;
 - e) sviluppa, in collaborazione con le Università, le azioni per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati e laureati;

- f) raccorda la gestione in ambito regionale con le attività di pari contenuto svolte presso altre Regioni;
 - g) sovrintende e vigila affinché vi sia compatibilità di strumenti ed omogeneità di acquisizione e trattamento dei dati propri dei sistemi informatici dell'ADISURC e delle Università;
 - h) attiva un sistema di monitoraggio della vita universitaria degli studenti, nonché della efficienza ed efficacia dei servizi e dei benefici, offerti a sostegno del diritto agli studi universitari, mediante l'istituzione di un sistema informativo e statistico, avvalendosi dei dati forniti dalla stessa ADISURC e dalle strutture pubbliche operanti sul territorio, da assumere a supporto della programmazione degli interventi;
 - i) promuove e realizza, anche in collaborazione con l'ADISURC, con le Università di riferimento e con le Istituzioni pubbliche interessate, convegni, seminari, ricerche ed indagini demoscopiche riguardanti il diritto allo studio universitario;
 - l) cura la circolarità delle informazioni disponibili con apposito bollettino;
 - m) verifica i risultati complessivi della gestione;
 - n) stipula con gli Istituti di credito apposite convenzioni per disciplinare le modalità di concessione dei prestiti d'onore.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere f), g), h), i) e l), è istituito un fondo di accantonamento non superiore al 2 per cento delle disponibilità previste per l'anno finanziario di riferimento sulla corrispondente Unità Previsionale di Base.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E FINANZIARIE

Art. 38 (Tassa regionale per il diritto allo studio)

1. La tassa regionale istituita con legge 28 dicembre 1995 n. 549, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce tributo proprio della Regione Campania.
2. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione Campania, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1.
3. Tale disposizione si applica anche agli studenti degli Istituti superiori di grado universitario di cui alla legge n. 508/99, destinatari degli interventi regionali del diritto allo studio universitario.
4. L'importo della tassa è fissato in euro 62 ed è aggiornato, per gli anni successivi, con la legge di previsione del bilancio regionale.
5. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alla tesoreria della Regione Campania in un'unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio.
6. La tassa regionale è rimborsata ai beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione della legge n. 390/91 nonché della disciplina attuativa. La tassa è rimborsata agli studenti risultati idonei nelle graduatorie formulate dall'ADISURC per l'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 8.
7. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono iscritti nel bilancio regionale.
8. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi ed ai ricorsi amministrativi relativi alla tassa di cui al comma 1, si applicano le norme previste alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3.

Art. 39
(Tassa di abilitazione all'esercizio professionale)

1. La tassa prevista dall'articolo 190, comma 1 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, provvisti di titolo in quanto accademico conseguito in una Università avente sede in Campania, costituisce tributo proprio della Regione Campania, a norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616, per l'incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario. L'ammontare della tassa è di euro 104 e può essere rideterminato in sede di approvazione del bilancio regionale.
2. La tassa di cui al comma 1 corrisposta dagli interessati con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi, Settore Finanze e Tributi, Servizio di Tesoreria e Settore Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa.
3. Il pagamento della tassa è dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono iscritti nel bilancio regionale.
5. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi ed ai ricorsi amministrativi, relativi al tributo di cui al comma 1, si applicano le norme previste alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3.

Art. 40
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario con le risorse di cui alla Unità previsionale di base 3.10.28.
2. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 41
(Accertamenti, sanzioni, pubblicità)

1. In materia di accertamenti, sanzioni e pubblicità, relativamente ai servizi ed ai benefici, si applicano gli articoli 22, 23 e 24 della legge n. 390/1991 nonché della disciplina attuativa.
2. L'ADISURC e le Università convenzionate inviano gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche all'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'articolo 22, comma 3, della legge n. 390/1991.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42
(Norme transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale delegato al diritto allo studio universitario, la Giunta regionale delibera le modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Entro il 30 dicembre 2011, il Consiglio regionale provvede a eleggere i due consiglieri di amministrazione dell'ADISURC, i rappresentanti della Consulta Regione-Università e i membri del Collegio dei revisori contabili.

3. Entro il 31 dicembre 2011 il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e della Consulta Regione-Università. Entro la stessa data ed esclusivamente per la prima nomina, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il CdA dell'ADISURC e previa deliberazione della Giunta regionale, con proprio decreto nomina il Direttore generale per il primo mandato, rispettando i requisiti professionali richiesti dall'articolo 26. Nel caso in cui non siano stati eletti i tre rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 21, comma 1, lett.d), entro la data del 31 dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione dell'ADISURC, esclusivamente per la prima nomina e nelle more dell'elezione dei rappresentanti degli studenti, è composto da tre studenti ognuno nominato dalle rappresentanze universitarie studentesche che hanno ottenuto il maggior numero di voti di lista in Campania, secondo il sistema proporzionale relativo all'ultima elezione del CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari) collegio elettorale IV Distretto.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'ADISURC entro il 31 marzo 2012 approva tutti i regolamenti di sua competenza.
5. Entro il 31 marzo 2012, il Consiglio di Amministrazione approva il piano delle attività e il bilancio di previsione per l'anno 2012 in linea con gli indirizzi della programmazione regionale.
6. Fino al 30 giugno 2012, l'ADISURC per l'espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e il personale delle pregresse AADISU.
7. Per l'esercizio 2012 gli oneri derivanti dalla costituzione dell'ADISURC gravano in eguale misura sul bilancio delle sette AADISU, e saranno sostenuti sul bilancio di previsione dell'ADISU ateneo Federico II, quale soggetto anticipatario. Le sette AADISU autorizzeranno le proprie spese, fino al termine del Commissariamento, ovvero fino al 30 giugno 2012, attraverso il bilancio 2011 per i dodicesimi corrispondenti.
8. Dal 1 gennaio 2012 al 31 marzo 2012 le sette AADISU svolgono solo attività di ordinaria amministrazione e gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono adottati solo se autorizzati dal Consiglio di Amministrazione dell'ADISURC. L'atto si intende autorizzato se, trascorsi venti giorni dalla sua comunicazione all'ADISURC, il Consiglio di Amministrazione della stessa non si esprime negativamente.
9. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e gli organismi o nuclei di valutazione delle sette AADISU, ad esclusione del Collegio dei revisori dei conti, cessano dai loro incarichi con effetto dal 31 marzo 2012, con l'approvazione del rendiconto gestionale anno 2011. Con decorrenza 31 marzo 2012 sono revocati di diritto tutto gli incarichi dirigenziali esterni di ciascuna ADISU, fatta eccezione per i dirigenti interni dell'azienda, senza diritto ad alcuna forma di indennizzo.
10. Dal 1 aprile 2012 al 30 giugno 2012 i Presidenti dei CdA di ciascuna ADISU svolgono la funzione di Commissari straordinari con il supporto tecnico amministrativo del Direttore generale dell'ADISURC. Al Commissario straordinario è corrisposta unicamente l'indennità di Presidente del CdA.
11. Ciascun Commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.
12. I Collegi dei revisori dei conti delle singole AADISU dovranno certificare l'atto di ricognizione dei Commissari straordinari facendo una relazione dove risultano le attività e le passività. Le entrate che derivano dalla realizzazione delle attività sono introitate dalla Regione. Il Collegio dei revisori dei conti delle singole AADISU dal 1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2012 si relaziona costantemente, per quanto di propria competenza, con il Collegio dei revisori dei conti dell'ADISURC.
13. Le sette AADISU e i loro organismi esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/2002 sono soppresse il 31 marzo 2012. A far data dal giorno successivo al 31 marzo 2012 hanno avvio le gestioni commissariali.
14. L'ADISURC subentra con decorrenza dal 1 luglio 2012, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle pregresse AADISU.

15. All'entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti degli studenti della Consulta di cui all'articolo 25 per la prima nomina saranno eletti con apposita indizione elettorale dei singoli atenei.

16. Il personale a tempo indeterminato iscritto nei ruoli delle AADISU è trasferito nei ruoli dell'ADISURC mantenendo la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento a decorrere dal 1 aprile 2012.

17. L'ADISURC, per il personale che risulta in esubero, può, previa informazione alle organizzazioni sindacali, sottoscrivere accordi con gli enti locali e gli enti strumentali della Regione al fine di favorire processi di mobilità incentivati, mediante la corresponsione degli oneri previdenziali relativi alla retribuzione del personale interessato per un periodo minimo di un anno.

Art. 43 **(Abrogazioni)**

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si intende abrogata la legge regionale n. 21/2002.

Art. 44 **(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Data _____

CALDORO

Giunta Regionale della Campania



*Assessorato all'Istruzione, Edilizia Scolastica, Diritto allo Studio Ordinario e Universitario,
Promozione Culturale, Musei e Biblioteche,*

DISEGNO DI LEGGE
AZIENDA UNICA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
(ADISURC)

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

Per diritto allo studio universitario si intende il complesso di norme che regolano gli interventi per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, la possibilità di accedere ai gradi più alti degli studi, nel rispetto degli articoli 3 e 34 della Costituzione.

La Regione Campania, in attuazione del Titolo V della Costituzione, che ha ricondotto, come competenza esclusiva alle Regioni le politiche per il diritto allo studio universitario, al fine di consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nonché di favorire il conseguimento del successo negli studi da parte della generalità degli studenti universitari, con il presente disegno di legge ha adeguato l'assetto organizzativo dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario a criteri di imprenditorialità ed economicità così come realizzato positivamente da altre Regioni (Edisu Piemonte; Adisu Puglia; DSU Toscana; Er.Go Emilia Romagna; Laziodisu; Adisu Umbria).

Infatti l'Assessorato per il Diritto allo Studio Universitario, tenuto conto dell'esperienza accumulata in questi anni con l'applicazione della Legge Regionale 3 settembre 2002, n.21 ed in linea con il processo di riorganizzazione amministrativa

regionale volto alla razionalizzazione dei servizi e dei costi, ridefinisce l'intero impianto organizzativo del sistema di sostegno al diritto allo studio universitario istituendo l'Azienda Unica Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ADISURC), che si configura strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale così come previsto dall'art.4 del disegno di legge.

L'ADISURC va a sostituire la pregressa organizzazione regolamentata dalla L.R. 21/2002 che prevedeva sette Aziende, tante quante le Università presenti nella Regione Campania, di cui: quattro a Napoli (Federico II, Orientale, Parthenope, Suor Orsola Benincasa), una a Caserta (SUN), una a Benevento (Sannio) ed una a Salerno (Salerno).

Ognuna delle predette Aziende, di cui alla L.R. 21/2002, avente propria autonomia gestionale ed amministrativa è costituita dai seguenti organi: Presidente, Consiglio di Amministrazione (costituito da due rappresentanti della Regione Campania, un rappresentante dell'Università, due rappresentanti degli studenti), Collegio di Revisori Conti (costituito da 3 componenti), Direttore Amministrativo, Nucleo di Valutazione/OIV (costituito da 3 componenti) per un totale di **novantuno** componenti.

Il presente Disegno di Legge, invece, al fine di realizzare una più organica definizione dell'assetto delle funzioni e dei poteri dell' Azienda per il Diritto allo Studio Universitario garantendo nello stesso tempo una tutela unitaria del diritto allo studio universitario ed assicurando una gestione adeguata alle diverse realtà

territoriali diffuse sul territorio regionale, prevede la seguente organizzazione: Presidente, Consiglio di Amministrazione (costituito da due rappresentanti della Regione Campania, due rappresentanti dell'Università, tre rappresentanti degli studenti), Consulta Regione-Università (costituita da 7 rappresentanti della Regione Campania, 7 rappresentanti dell'Università, 7 rappresentanti degli studenti), Collegio di Revisori Conti (costituito da 3 componenti), Direttore Generale, 4 Responsabili Amministrativi Territoriali, Organismo indipendente di valutazione (costituito da 3 componenti) per un totale di **quaranta** componenti.

L'ADISURC, come previsto dall'art. 3 del disegno di legge, avrà la sede legale a Napoli ed avrà sedi operative per l'erogazione dei servizi nelle province in cui hanno le sedi legali le Università (Caserta, Benevento, Salerno) al fine di non perdere il contatto diretto con la popolazione studentesca presente sull'intero territorio regionale.

Una particolare attenzione risulta dedicata al maggiore coinvolgimento degli studenti negli organi dell'ADISURC, infatti nel presente disegno di legge i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione (art.21) passano da due a tre ed al fine di garantire il controllo sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi è stato istituito un organo "ad hoc", la Consulta Regione – Università (art.25), che vede la partecipazione attiva di tanti rappresentanti degli studenti quante sono le Università presenti sull'intero territorio regionale.

Il disegno di legge, presenta una indubbia assoluta novità anche sul piano della concertazione con gli enti locali al fine di coordinare le attività a favore degli studenti

con i servizi comunali e provinciali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile (art. 6 comma 2).

Si può senz'altro affermare che con questo intervento la Regione ha avviato una nuova fase per il Diritto allo Studio Universitario, basato da un lato sullo sviluppo delle politiche regionali di sostegno agli studi superiori e dei relativi servizi, dall'altro sull'interazione con i soggetti coinvolti attraverso una maggiore partecipazione delle Università e degli studenti.

La nuova normativa intende migliorare la fruizione dei servizi da parte degli studenti universitari su tutto il territorio regionale, perseguendo l'uniformità negli interventi e nelle modalità operative e prestando la massima attenzione ai servizi proposti con l'apertura anche ad enti pubblici e privati per la realizzazione degli stessi.

Altresì il disegno di legge, per garantire l'effettiva erogazione dei servizi agli studenti capaci e meritevoli ed al fine di debellare il diffuso fenomeno di dichiarazioni mendaci da parte degli studenti, ha regolamentato un sistema di verifiche e controlli con l'ausilio delle articolazioni territoriali della Guardia di Finanza e con l'applicazione di sanzioni amministrative.

L'Assessorato con i servizi e gli strumenti previsti dal presente disegno di legge intende sviluppare una serie di interventi a costo zero per la Regione Campania nell'ambito della ricettività degli studenti fuori sede, finalizzati ad attuare le 3 I:

➤ “Incentivare” il mercato immobiliare attraverso l'istituzione di una banca dati unica regionale (PROGETTO “CASA DOLCE CASA”), costantemente aggiornata, dove possono essere inseriti gli annunci di proprietari di immobili (che possono godere dei

benefici fiscali dei contratti di locazione concordati) e di studenti che cercano compagni di stanza (PROGETTO “CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO”);

➤ “Incidere” in maniera rilevante nel sociale favorendo il progetto di coabitazione studenti/anziani (PROGETTO “NONNI IN AFFITTO”), assicurando un alloggio agli studenti fuori sede e garantendo alle persone anziane la certezza di una presenza su cui contare per affrontare con maggiore serenità la vita di tutti i giorni;

➤ “Integrare” gli studenti stranieri nella realtà campana attraverso incontri periodici con famiglie locali disposte ad ospitare a pranzo/cena i ragazzi stranieri favorendone lo scambio culturale (PROGETTO “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”) o a consentire l'ospitalità in casa propria per il periodo di permanenza in Campania dando la possibilità alle famiglie locali di conoscere o perfezionare la lingua straniera (PROGETTO “UN MADRELINGUA A CASA TUA”).

Infine attraverso l'istituzione di una banca dati unica regionale, prevista dall'art. 17 del disegno di legge, l'Assessorato intende realizzare un sistema virtuoso con le scuole medie inferiori e superiori, gestendo una banca dati degli studenti universitari che siano disponibili ad effettuare lezioni private o ripetizioni agli studenti delle predette scuole, mettendo in contatto domanda ed offerta. Il tutto al fine di consentire un aiuto economico valido per gli universitari capaci e meritevoli e garantendo nello stesso tempo professionalità per la preparazione degli studenti più giovani (PROGETTO “INSEGNANDO SI IMPARA”) - “Docendo discitur” (SENECA).

SCHEDA FINANZIARIA

Articolo di legge

La proposta di legge all'articolo 40 "Norma finanziaria" dispone quanto segue:

"Agli oneri di cui alla presente legge si provvede per il corrente esercizio finanziario con le risorse di cui alla Unità previsionale di base 3.10.28.

Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio"

Copertura finanziaria in bilancio

Il bilancio gestionale 2011 prevede il capitolo 4806 – UPB 3.10.28

"Spese per il personale e gli oneri di gestione e controllo degli enti e delle aziende per il diritto allo studio universitario (artt. 20,24,28 l.r. 21/2002)"

Il capitolo ha sufficiente dotazione finanziaria per il corrente esercizio.

Riduzione della spesa

La presente proposta di legge comporta una notevole riduzione dei costi da imputare al drastico taglio degli organi di gestione (si passa da 7 organi di gestione ad 1) ed alla **diminuzione dell'importo dei gettoni di presenza** per i consiglieri di amministrazione (si **passa da € 108,00 ad € 60,00**, pertanto la prevista riduzione dei soli **costi di gestione** è pari a circa **euro 800.000,00** annui.

Altresì vi saranno benefici anche per la gestione risorse umane in quanto con il disegno di legge è prevista una riorganizzazione delle strutture esistenti al fine di migliorare la distribuzione delle stesse, recuperando l'efficienza interna e dall'altro

valorizzando tutte le risorse umane disponibili mediante un impiego ragionato e radicato sul territorio con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni funzionali. Inoltre la rimodulazione del modello organizzativo faciliterà in maniera uniforme l'introduzione di nuove e più moderne prassi aziendali nonché di efficienti strumenti di monitoraggio e controllo che nella nuova struttura consentirà agli organi dell'ADISURC di essere informati con tempestività e precisione sulle performance operative, economiche e finanziarie dell'intera struttura.

Particolare attenzione sarà prestata anche nella gestione del patrimonio immobiliare dell'ADISURC (art 31 del disegno di legge) per l'individuazione di infrastrutture territoriali uniche (su base provinciale) al fine di ottenere un tangibile recupero di efficacia tra l'utilizzo degli immobili di proprietà ed i fitti passivi sostenuti oggi dalle Adisu anche con un'immediata riduzione degli oneri di manutenzione e sorveglianza (es. accorpamento locali delle attuali 4 Adisu presenti nella provincia di Napoli).

Infine le sinergie della fusione delle attuali 7 Adisu nell'ADISURC comporteranno notevoli risparmi economici determinati:

- dalla centralizzazione degli acquisti (aumento del potere d'acquisto verso i fornitori di beni e servizi e gestione unica delle gare);
- dallo "sharing" nell'utilizzo dei beni strumentali e di tutti i beni facenti parte del patrimonio mobiliare dell'ADISURC (art 31 del disegno di legge) riducendo la quantità di acquisti per l'azienda;
- dalla concentrazione dell'attività di comunicazione e divulgazione (es. riduzione spesa di gestione informatica da 7 siti web a 1 solo sito).

Pertanto la prevista riduzione complessiva di spesa tra costi di gestione e tra altre forme di economie è stimata in oltre **1.000.000,00 di euro annui** rispetto al pregresso modello organizzativo delle sette Adisu.